



ORDINANZA N. 40 DEL 22 NOVEMBRE 2012

Oggetto: Obblighi per i proprietari e detentori di cani.

IL SINDACO

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla non curanza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e per talune razze anche di museruola;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Dato atto altresì che con precedenti ordinanze sindacali n. 434 del 29 maggio 2009 avente ad oggetto "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" e n. 38 del 14 ottobre 2010 sull'obbligatorietà dell'applicazione del microchip ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina regionale, si è ritenuto di prevenire danni e lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

Visti

- il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;
- la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 54 e 7-bis "Sanzioni amministrative";

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1) Si ribadisce preliminarmente, con riferimento alle precedenti ordinanze sindacali, che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

2) E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, di munirsi, esibendolo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura (almeno un sacchetto impermeabile monouso) per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali.

3) Di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti.

DISPONE

a) al momento del controllo, proprio per la sua finalità preventiva, gli organi di vigilanza incaricati del rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina, anche al fine del rispetto delle citate ordinanze sindacali;

b) ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla legge;

c) la presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;

d) avverso la presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241, è ammesso ricorso al T.A.R. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge;

e) copia della presente ordinanza viene affissa all'albo Pretorio del Comune, esposta in luoghi di visibilità pubblica e inserita nel sito istituzionale dell'Ente, al fine di darne la massima divulgazione, inoltre, viene trasmessa agli organi tutti di Polizia presenti sul territorio.

Dalla Residenza Municipale, li 22 novembre 2012

Il Sindaco
Dott. Pompeo TRIVELLA

